

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO - MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI SUOLO PUBBLICO.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Regolamento per applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del C.C. n. 103 del 9/12/1999;

Richiamato il Regolamento concernente per la concessione di patrocinio, di contributi e di altri benefici di natura economica., approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 29 aprile 2015 e modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 23 febbraio 2016;

Richiamata, poi, la deliberazione della G.C. n. 60 del 10/3/2005, immediatamente eseguibile (avente ad oggetto " Individuazione criteri generali per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico e di aree demaniali marittime. Sostituzione deliberazione G.C. n. 378 del 21/12/2004") ed, in particolare, la parte in cui si richiamano le finalità che presiedono alla regolamentazione introdotta dalla deliberazione n. 378/2004, caratterizzate dall'obiettivo comune di " migliorare la qualità ambientale tramite azioni positive dirette a valorizzare il nostro territorio sia per renderlo maggiormente funzionale ai flussi turistici, sia creando sinergie tra le aree centrali e quelle periferiche.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31.1.2020 con la quale è stato dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale;

VISTI i provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra cui il DPCM 23.2.2020, il DPCM 25.2.2020, il DPCM 1.3.2020, il DPCM 4.3.2020, il DPCM 8.3.2020, il DPCM 9.3.2020, il DPCM 11.3.2020, DPCM 22/03/2020, D.P.C.M. 01/04/2020, 10/04/2020 e DPPM del 26/04/2020;

VISTI i D.L. 6 del 23/02/20, DL n. 18 del 17/03/2020 e D.L. 19 del 25.3.2020;

VISTA la propria precedente deliberazione n° 70 del 31/03/2020 avente ad oggetto "Atto di indirizzo in merito all'emergenza COVID 19";

CONSIDERATO che tale situazione ha indubbiamente generato un impatto negativo sull'economia globale paralizzando l'imprenditoria a causa delle limitazioni introdotte e pertanto riverberandosi su tutto il tessuto economico sociale locale;

RITENUTO dover attuare misure per stimolare la crescita potenziale e migliorare la capacità di recupero del settore della somministrazione di alimenti e bevande, anche al fine di preservare il patrimonio economico cittadino, dando atto della vocazione turistico-ricettiva della città;

RITENUTO individuare quale strumento a supporto delle attività economiche di che trattasi la possibilità di ampliare gli spazi occupati con dehor su area pubblica al fine di massimizzare la potenziale offerta del servizio e di consentire inoltre di osservare le disposizioni in materia di distanziamento sociale previste dall'attuale normativa vigente;

RITENUTO pertanto prevedere che:

1. Siano consentiti ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione ampliamenti delle superfici di suolo pubblico, in deroga al limite della superficie espressa nella licenza di somministrazione, ed anche oltre gli spazi prospicienti di competenza dell'esercizio commerciale richiedente, con necessità di nulla osta da parte dei titolari delle attività contigue se si usufruirà di dette superfici durante gli orari di apertura dei medesimi, mentre senza necessità di nulla osta da parte dei titolari delle attività contigue se si usufruirà di dette superfici soltanto durante gli orari di chiusura dei medesimi, purché vengano garantiti idonei spazi per l'accesso alle altre attività ed ai portoni delle civili abitazioni;
2. L'ampliamento dovrà avvenire su area attigua a quella abitualmente concessa o qualora ciò non sia possibile potrà essere eccezionalmente consentita l'occupazione di area già in concessione ad altro titolare purché nelle immediate vicinanze e previa presentazione di accordo fra le parti in cui siano chiaramente individuati i periodi di possibile utilizzo da parte di chi non è diretto titolare ma sub-concessionario.
3. La fattibilità dell'istanza verrà valutata da apposita Commissione in base.
 - al rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada;
 - al rispetto delle norme in materia di tutela dei diritti dei portatori di handicap;
 - Alla distribuzione degli spazi concessi nell'ambito dell'area considerata;
4. Si ritengono non assentibili le istanze di ampliamento su aree destinate a parcheggi.
5. L'ampliamento di cui al punto 1 verrà rilasciato in esenzione del dovuto Canone Cosap per la parte ampliata.
6. Tenuto conto che le istanze presentate per occupazione di suolo pubblico non presentano spese di istruttoria, viene altresì prevista l'esenzione di quanto dovuto come spese di istruttoria per le istanze presentate su aree del demanio marittimo;
7. Chi non avesse mai usufruito di suolo pubblico in sede di primo rilascio di autorizzazione di occupazione suolo su area comunale verrà esentato dal pagamento del canone fino ad una superficie massima di mq. 20,00.
8. Per coloro già titolari negli anni antecedenti di superficie di suolo pubblico che non abbiano oggettiva possibilità di godere dell'ampliamento i cui al punto 1, verrà applicato un abbattimento del canone nella misura del 50%.

RITENUTO altresì dover individuare misure a sostegno delle attività commerciali penalizzate dall'obbligo di chiusura dell'esercizio già dai primi provvedimenti ministeriali emanati per il contenimento della pandemia, indicando quale strumento concreto, volto alla ripresa economica e turistica della città, la possibilità di occupare con espositori merceologici di massimo mq. 0.50 le aree esterne agli esercizi stessi in esenzione dal canone, come previsto dal vigente Regolamento COSAP, senza necessità di specifica istanza e senza ulteriori incombenze se non una manifestazione di volontà da trasmettere via mail all'ufficio competente, prevedendo un meccanismo di automatico assenso qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:

1. L'occupazione sia in adiacenza all'edificio sede dell'attività commerciale, senza invadere in alcun modo la carreggiata.
2. L'occupazione possa avvenire senza intralciare il libero transito pedonale e l'accesso agli ingressi delle abitazioni, agli ingressi degli esercizi commerciali e delle vetrine di altre attività commerciali e in modo da lasciare sempre minimo mt. 1,00 di spazio per il transito dei pedoni. Ove il marciapiede abbia una larghezza pari o inferiore a mt. 1,00 l'esercizio NON potrà occupare l'area esterna.
3. La merce in esposizione sia posizionata su espositori idonei per fattezze e dimensioni e non venga in nessun caso appoggiata sul suolo.
4. Ogni commerciante dovrà riconsegnare l'area ogni sera alla chiusura dell'attività, debitamente ripulita e libera da ogni ingombro.

VALUTATO applicare principi omogenei nella gestione del territorio cittadino, estendendo i criteri seguiti nella regolamentazione delle occupazioni di suoli pubblici di titolarità comunale a tutti gli spazi destinati alla pubblica fruizione, e quindi anche alle aree demaniali marittime;

RITENUTO di dare indirizzo affinché gli Uffici forniscano un supporto tecnico per la predisposizione delle domande e degli spazi più idonei, limitatamente agli incrementi di cui al punto 1 (senza la richiesta di ulteriore documentazione tecnica rispetto agli elaborati già presentati) e alle nuove domande di cui al punto 7.

RITENUTO di indicare che la volontà dell'Amministrazione nel determinare detta misura mira a salvaguardare sia l'imprenditoria locale sia il lavoro dipendente, per cui si esprime l'auspicio che i benefici previsti possano contribuire a salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali del 2019.

RITENUTO di riservare ad una fase successiva la previsione di eventuali ulteriori benefici a supporto del tessuto commerciale cittadino.

Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

- Di prevedere che in via di eccezionalità per fronteggiare l'emergenza economica venutasi a creare stante il diffondersi dell'epidemia del virus COVID-19 siano adottate fino al 31/12/2020 le seguenti misure straordinarie:
Per gli esercizi di somministrazione:
 1. Siano consentiti ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione ampliamenti delle superfici di suolo pubblico, in deroga al limite della superficie espressa nella licenza di somministrazione, ed anche oltre gli spazi prospicienti di competenza dell'esercizio commerciale richiedente, con necessità di nulla osta da parte dei titolari delle attività contigue se si usufruirà di dette superfici durante gli orari di apertura dei medesimi, mentre senza necessità di nulla osta da parte dei titolari delle attività contigue se si usufruirà di dette superfici soltanto durante gli orari di chiusura dei medesimi, purché vengano garantiti idonei spazi per l'accesso alle altre attività ed ai portoni delle civili abitazioni;
 2. L'ampliamento dovrà avvenire su area attigua a quella abitualmente concessa o qualora ciò non sia possibile potrà essere eccezionalmente consentita l'occupazione di area già in concessione ad altro titolare purché nelle immediate vicinanze e previa presentazione di accordo fra le parti in cui siano chiaramente individuati i periodi di possibile utilizzo da parte di chi non è diretto titolare ma sub-concessionario.
 3. La fattibilità dell'istanza verrà valutata da apposita Commissione in base:
 - a. al rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada;
 - b. al rispetto delle norme in materia di tutela dei diritti dei portatori di handicap;
 - c. Alla distribuzione degli spazi concessi nell'ambito dell'area considerata;
 4. Si ritengono non assentibili le istanze di ampliamento su aree destinate a parcheggi.
 5. L'ampliamento di cui al punto 1 verrà rilasciato in esenzione del dovuto Canone Cosap.
 6. Tenuto conto che le istanze presentate per occupazione di suolo pubblico non presentano spese di istruttoria, viene altresì prevista l'esenzione di quanto dovuto come spese di istruttoria per le istanze presentate su aree del demanio marittimo.

7. Chi non avesse mai usufruito di suolo pubblico in sede di primo rilascio di autorizzazione di occupazione suolo su area comunale verrà esentato dal pagamento del canone fino ad una superficie massima di mq. 20,00.
 8. Per coloro già titolari negli anni antecedenti di superficie di suolo pubblico che non abbiano oggettiva possibilità di godere dell'ampliamento cui al punto 1 o non abbiano intenzione di richiederlo, verrà applicato un abbattimento del canone nella misura del 50%.
- Di dare indirizzo affinché gli Uffici forniscano un supporto tecnico per la predisposizione delle domande e degli spazi più idonei, limitatamente agli incrementi di cui al punto 1 (senza la richiesta di ulteriore documentazione tecnica rispetto agli elaborati già presentati) e alle nuove domande di cui al punto 7.
 - Di prevedere per le attività commerciali la possibilità di occupare con espositori merceologici di massimo mq. 0.50 le aree esterne agli esercizi stessi in esenzione dal canone, come previsto dal vigente Regolamento COSAP, senza necessità di specifica istanza e senza ulteriori incombenze se non una manifestazione di volontà da trasmettere via mail all'ufficio competente, prevedendo un meccanismo automatico di assenso, qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:
 1. L'occupazione sia in adiacenza all'edificio sede dell'attività commerciale, senza invadere in alcun modo la carreggiata.
 2. L'occupazione possa avvenire senza intralciare il libero transito pedonale e l'accesso agli ingressi delle abitazioni, agli ingressi degli esercizi commerciali e delle vetrine di altre attività commerciali e in modo da lasciare sempre minimo mt. 1,00 di spazio per il transito dei pedoni. Ove il marciapiede abbia una larghezza pari o inferiore a mt. 1,00 l'esercizio NON potrà occupare l'area esterna.
 3. La merce in esposizione sia posizionata su espositori idonei per fattezze e dimensioni e non venga in nessun caso appoggiata sul suolo.
 4. Ogni commerciante dovrà riconsegnare l'area ogni sera alla chiusura dell'attività, debitamente ripulita e libera da ogni ingombro.Le richieste di superfici maggiori seguono iter standard, con presentazione d'istanza e valutazione da parte di apposita commissione.
 - Di dare atto che tale disciplina si applica, fatta salva la normativa specifica di settore, anche sulle aree demaniali marittime;
 - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.